

STATUTO
DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTESE DELLA
LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

Edizione comprendente

Le modifiche apportate il 26 ottobre 2002

Art.1 - Costituzione, scopi e aderenti

E' costituito, tra gli Enti ed Organismi Cooperativi e Mutualistici della Regione Piemonte aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, il Comitato Regionale Piemontese della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, per brevità siglabile in "Legacoop Piemonte".

Esso è retto in forma di Associazione non riconosciuta ai sensi ed agli effetti dell'art. 36 e seguenti del C.C.

Il Comitato Regionale si propone di perseguire, nell'ambito regionale, le finalità della Lega Nazionale Cooperative e Mutue elaborando la politica cooperativa in Piemonte; attuando, secondo gli indirizzi dei congressi della Lega, la promozione del Movimento Cooperativo quale componente strutturale dell'economia nazionale e contribuendo allo sviluppo economico e sociale della Regione.

Gli Enti Cooperativi associati, sulla base delle attività che svolgono, si possono riunire in associazioni Regionali di settore, che operano nell'ambito del Comitato Regionale della Lega.

Le associazioni di settore sono rette da appositi Statuti, in armonia con il presente, con quelli delle Associazioni Nazionali di settore e con quello della Lega Nazionale.

Nel caso si deliberasse lo scioglimento di una o più associazioni di settore, il Consiglio direttivo della Lega Regionale si doterà degli strumenti più idonei per seguire le funzioni settoriali degli Enti associati.

Art.2 - Sede

Il Comitato Regionale ha la sua sede in Torino. Esso potrà istituire uffici periferici a livello zonale, provinciale, comprensoriale, nel caso in cui particolari condizioni lo richiedano. Gli eventuali uffici periferici dipendono amministrativamente dal Comitato Regionale.

Art.3 - Compiti del Comitato Regionale

Il Comitato Regionale della Lega si propone, in particolare, i seguenti compiti:

a) rappresentare a tutti i livelli, nell'ambito regionale, il Movimento Cooperativo e Mutualistico aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue; designare i rappresentanti del Movimento Cooperativo in seno agli Organismi Regionali e locali nei quali è ammessa o richiesta la rappresentanza

del Movimento Cooperativo;

b) dirigere il Movimento Cooperativo Regionale e la sua programmazione, adeguando metodi di organizzazione e pratiche di intervento delle strutture sindacali ed economiche ai fini dello sviluppo dell'impresa cooperativa, nel quadro della più ampia valorizzazione dei criteri di democrazia delegata e di partecipazione dei soci alla gestione;

c) coordinare l'attività del Movimento Cooperativo regionale con l'Ente Regione e con altri Enti Pubblici ed Enti Locali, verso i quali il Comitato Regionale si propone di instaurare rapporti permanenti tesi al raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 1 del presente Statuto;

d) sviluppare l'attività e coordinare le iniziative per favorire la Cooperazione tra i consumatori, i lavoratori dipendenti ed autonomi, i produttori e gli operatori economici e culturali, gli artigiani, i dettaglianti, i coltivatori, i tecnici e professionisti, la piccola e media impresa, promuovendo le necessarie intese unitarie e gli strumenti regionali più idonei;

e) favorire iniziative e condizioni che garantiscano la piena organizzazione delle pari opportunità e il superamento di qualunque discriminazione (di sesso, di cultura, di nazionalità) nell'accesso alla Cooperazione;

f) organizzare l'attività di assistenza agli Enti associati e coordinare iniziative intersettoriali;

g) *organizzare e gestire attività di promozione finalizzata alla costituzione di società cooperative;*

h) intrattenere rapporti di collaborazione con i Sindacati dei lavoratori, le Organizzazioni Imprenditoriali e Professionali di categoria, le forze politiche e sociali;

i) contribuire a sviluppare il processo unitario all'interno del Movimento aderente alla Lega ed a costruire più ampie convergenze unitarie fra le tre Centrali Cooperative Nazionali nell'ambito regionale;

l) sviluppare e coordinare una permanente attività, a livello regionale, di ricerche economiche e sociali e di formazione cooperativa dei quadri dirigenti il Movimento;

m) operare e sviluppare la Cooperazione libera, volontaria, democratica ed unitaria avente carattere mutualistico, incoraggiando e promuovendo ogni iniziativa a carattere culturale educativo e propagandistico che affermi i valori ideali ed i principi che fanno parte della tradizione del Movimento Cooperativo Italiano;

n) intervenire nella composizione delle controversie che possono sorgere fra gli Organismi associati;

o) svolgere, in conformità alla legislazione vigente, funzioni organizzative e di coordinamento circa l'attività di controllo e vigilanza sulle cooperative aderenti.

p) di utilizzare, per esclusive ragioni inerenti allo sviluppo del rapporto associativo, dati che potranno essere comunicati a soggetti determinati e per finalità connesse; in particolare:

- al settore bancario, creditizio, assicurativo, d'intermediazione, di consulenza;
- al settore della ricerca, della cultura, dell'informazione, ivi compresa quella effettuata per via telematica;
- alle attività di carattere sociale.

q) di diffondere dati identificativi degli Enti associati, sia in occasione di iniziative istituzionali quali congressi, convegni ed altro, che per la pubblicazione di libri ed altre attività editoriali volte ad evidenziare ricerche storiche ed analisi statistiche socio-economiche.

Art.4 - Soci

Al Comitato Regionale Piemontese della Lega Nazionale Cooperative e Mutue possono aderire Società Cooperative e Mutue, loro Consorzi, società partecipate per almeno il 50% del capitale sociale da società cooperative o loro consorzi e sezioni soci e divisioni di cooperative di altre regioni operanti in Piemonte.

Art.5 - Ammissione a Socio

L'ammissione a socio è regolamentata in base ai criteri stabiliti dallo Statuto della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Gli aspetti procedurali possono essere anche regolamentati attraverso note attuative emanate dallo stesso Comitato Regionale.

Associazioni Regionali di settore, là dove esistono, provvederanno ad esaminare e a far pervenire al Comitato Regionale le richieste di nuove associazioni, allegando ad esse parere consultivo.

Art.6 - Obblighi degli associati

L'adesione al Comitato Regionale obbliga gli Enti associati all'osservanza di disposizioni statutarie, dei principi programmatici del Movimento e delle deliberazioni adottate dagli Organi nonché ai seguenti particolari adempimenti:

1. pagamento dei contributi associativi ordinari annuali e straordinari deliberati dai relativi organi di rappresentanza;
2. comunicazioni di notizie e dei dati statistici richiesti dagli uffici della Lega Nazionale e del Comitato Regionale;

3. partecipazione attiva alla vita e alle iniziative del Comitato Regionale Piemontese e della Lega Nazionale Cooperative e Mutue;

4. Invio al Comitato Regionale, entro un mese dall'approvazione, del Bilancio di esercizio.

Gli enti consociati sono soggetti alle revisioni ordinarie disposte dalla Lega Nazionale a norme delle leggi vigenti.

I contributi associativi devono essere versati secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale.

Art.7 - Recesso, Esclusione

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione. In caso di recesso od esclusione l'Organismo associato ha l'obbligo di versare i contributi maturati fino alla fine dell'anno in cui si è verificata una delle suddette situazioni.

RECESSO

E' ammesso il recesso da parte degli organismi associati a seguito di presentazione di una domanda scritta e motivata al Comitato Regionale quando l'Organo societario competente dell'Organismo Associato delibera il recesso in base ad un preciso Ordine del Giorno ed in conformità alle norme previste dal proprio Statuto Sociale. Il Comitato Regionale provvederà ai conseguenti adempimenti.

ESCLUSIONE

La procedura di esclusione è avviata dall'Associazione Regionale di settore, che comunica al Presidente del Comitato Regionale la propria decisione. In assenza di Associazioni di settore, la procedura sarà avviata dalla Presidenza Regionale della Lega. Il Consiglio Direttivo Regionale può, su proposta del Presidente, proporre ai competenti Organi della Lega Nazionale l'esclusione dal rapporto associativo degli associati che non osservino le disposizioni del presente Statuto o le deliberazioni del Congresso o del Consiglio Direttivo Regionale, ovvero che procurino gravi danni materiali o morali al Comitato Regionale, che compromettano il prestigio della Cooperazione, che non osservino nella pratica i principi della mutualità senza fini di speculazione. Il competente Organo della Lega Nazionale decide sulla proposta e comunica al Presidente del Comitato Regionale le deliberazioni da trasmettere all'Ente Cooperativo interessato.

Contro la decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Lega Nazionale, entro 30 gg. dalla comunicazione della decisione stessa.

Il Consiglio Direttivo Regionale esprime il proprio parere sui provvedimenti disciplinari presi dalle Associazioni Regionali.

Art.8 - Organi del Comitato Regionale della Lega

Sono Organi del Comitato Regionale:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori.

Art.9 - Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è il massimo Organo deliberante del Comitato Regionale.

In particolare spetta al Congresso Regionale:

1. determinare l'indirizzo regionale del Movimento Cooperativo e Mutualistico Piemontese nell'ambito degli orientamenti della Lega Nazionale Cooperative e Mutue;
2. eleggere il Consiglio Direttivo Regionale ed il Collegio dei Revisori;
3. deliberare sulle modifiche del presente Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 21, e sull'eventuale scioglimento del Comitato Regionale, deliberando su tutte le formalità necessarie compresa la ripartizione dei residui attivi e passivi.

Art.10 - Composizione del Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è costituito dai delegati degli Enti ed Organismi aderenti.

Le modalità per la elezione dei delegati saranno stabilite dal Consiglio Direttivo Regionale in conformità con i regolamenti Congressuali Nazionali.

Art.11 - Modalità di convocazione

Il Congresso si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni quattro anni, normalmente prima del Congresso Nazionale della Lega.

Il congresso si riunisce in via straordinaria su iniziativa del Comitato Regionale, ogni qualvolta lo richiedano urgenti necessità, ovvero ne sia fatta apposita istanza da almeno un terzo degli Associati aventi sede nella regione, aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

L'avviso di convocazione del Congresso con relativo Ordine del Giorno ed indicazione del luogo ove sarà tenuto, è inviato a cura del Comitato Regionale, almeno 20 gg. prima della data del Congresso.

Il Comitato Regionale dà comunicazione alla Lega Nazionale della convocazione del Congresso Regionale.

In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo Regionale per decisione della Lega Nazionale, come previsto dal suo Statuto, il Congresso Regionale è convocato dal Commissario per le elezioni del nuovo Direttivo Regionale e del nuovo Collegio dei Revisori.

Art.12 - Validità delle deliberazioni

Il Congresso è validamente costituito nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

La elezione degli Organi del Consiglio Direttivo Regionale sarà effettuata dai delegati del Congresso in base al regolamento congressuale approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, coerentemente con il regolamento congressuale nazionale.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da membri eletti dal Congresso Regionale il quale ne determina il numero entro un minimo di 40 membri ed un massimo di 70.

Il Consiglio Direttivo Regionale, cui spetta la direzione politica del Movimento Cooperativo sul piano regionale tra un congresso e l'altro, deve essere espressione unitaria del Movimento stesso.

Il Consigliere che risulta assente per 3 riunioni consecutive, senza alcuna giustificazione scritta, viene dichiarato decaduto. In tal caso o in quello di morte o di dimissioni di consiglieri, la sostituzione viene effettuata dal Consiglio Direttivo Regionale mediante cooptazione.

Il Consiglio Direttivo Regionale dovrà essere convocato almeno tre volte all'anno dalla presidenza ed è presieduto dal Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo Regionale:

- a) attuare le deliberazioni del Congresso Regionale;
- b) convocare il Congresso Regionale e stabilire l'Ordine del Giorno;
- c) approvare i rendiconti economici preventivi e i rendiconti economici e finanziari consuntivi del Comitato Regionale;
- d) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti ;
- e) nominare i responsabili delle articolazioni territoriali del Comitato Regionale Piemontese;
- f) stabilire l'organico del Comitato Regionale e le condizioni generali di lavoro del personale e la nomina dei funzionari, determinando gli emolumenti e le retribuzioni. Per lo svolgimento del rapporto di lavoro saranno utilizzati dati personali dei dipendenti riguardanti il trattamento giuridico, gli adempimenti di obblighi fiscali e contabili, l'igiene e la sicurezza del lavoro, l'esercizio dei diritti sindacali e politici.
- g) l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Comitato Regionale;
- h) conferire procure speciali per la parte amministrativa ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri;
- i) approvare eventuali regolamenti attinenti la gestione del Comitato Regionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale nomina l'amministratore e ne determina i poteri.

In presenza di figure di operatori che si siano distinti, nel corso della loro vita, per l'attaccamento ai valori solidaristici e mutualistici, il Consiglio Direttivo Regionale può nominare – scegliendo fra di esse – un Presidente Onorario allo scopo di coniugare il passato ed il futuro della cooperazione piemontese.

Per delega del Presidente, il Presidente Onorario potrà assumere la presidenza delle assemblee e delle riunioni e rappresentare il Comitato Regionale Piemontese Legacoop fuori dalla sede.

Il Consiglio Direttivo Regionale deve essere convocato dal Presidente su richiesta di un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo Regionale delibera validamente:

- a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti presenti;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti a maggioranza degli stessi.

Art.14 - Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Il Comitato nomina al suo interno il Vice Presidente che in caso di impedimento del Presidente ne assume i poteri .

Il Comitato provvede:

1. ad assicurare la pratica e la piena applicazione delle decisioni degli Organi Direttivi del Comitato Regionale;
2. a curare il buon andamento di tutti i servizi nel Comitato Regionale ed il funzionamento delle Commissioni di Studio e Lavoro;
3. alla redazione dei rendiconti economici preventivi e dei rendiconti economici e finanziari consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Regionale;
4. alla convocazione del Consiglio Direttivo Regionale;
5. all'indirizzo e al controllo delle pubblicazioni del Comitato Regionale;
6. a nominare i rappresentanti presso gli organismi consultivi statali, regionali e locali;
7. a promuovere e convocare i Convegni Regionali e Comprensoriali e a nominare Commissioni di Studi e di Lavoro;
8. a nominare tra i suoi membri i coordinatori dei progetti e delle Commissioni di Lavoro;
9. potrà nominare un Responsabile dell'Organizzazione il quale, su mandato del Comitato di Presidenza, curerà l' applicazione delle delibere emanate dal Comitato stesso. Il Responsabile dell' Organizzazione sarà invitato permanente del Comitato di Presidenza.

Art.15 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale e convoca il Consiglio Direttivo Regionale. Firma tutti gli atti ufficiali e ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Comitato Regionale stesso davanti a qualsiasi giurisdizione.

Il Presidente ha funzioni di direzione generale della struttura tecnico operativa. Il Presidente, qualora venga nominato dal Consiglio Direttivo Regionale potrà compiere con firma libera e disgiunta tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e conferire procure speciali per singoli affari a dipendenti dell'Associazione o a terzi.

Il Presidente e i Vice Presidenti possono essere anche dipendenti del Comitato Regionale della Lega.

Art.16 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dal Congresso Regionale che tra i membri effettivi ne designa il Presidente.

Essi durano in carica nel periodo tra l'uno e l'altro Congresso Ordinario.

Il Collegio controlla l'amministrazione del Comitato Regionale, ne accerta la regolare tenuta ed almeno ogni trimestre controlla le consistenze di cassa.

Art.17 - Organi Consultivi del Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale nello svolgimento del suo lavoro può avvalersi della collaborazione di organi consultivi quali la Conferenza Regionale del Presidente delle Cooperative.

La Conferenza Regionale dei Presidenti può essere articolata per zona ed è costituita in base a criteri definiti dal Consiglio Direttivo Regionale in modo che a ciascun Ente spetti almeno un rappresentante.

La Conferenza verrà convocata dal Consiglio Direttivo Regionale ogni qualvolta se ne presenti la necessità per pronunciarsi sulle questioni che il Consiglio riterrà opportuno sottoporle.

Art.18 - Patrimonio ed entrate

Il Comitato Regionale ha completa autonomia patrimoniale ed è rappresentato dal Presidente.

Il Comitato Regionale risponde con il patrimonio delle proprie obbligazioni e non può svolgere attività mercantile. Le entrate del Comitato Regionale sono costituite:

- a) da quote dei contributi associativi ordinari e straordinari di sua pertinenza versati dagli Enti associati in base alle deliberazioni assunte dalla Lega Nazionale e deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale;
- b) dalle liberalità accettate dal Comitato di Presidenza;
- c) da eventuali contributi provenienti da Enti Pubblici.

Gli eventuali residui attivi concorrono alla formazione del patrimonio di esercizio.

Art.19 - Esercizio Sociale

L'esercizio Sociale del Comitato Regionale coincide con l'anno solare.

Art.20 - Rendiconto economico

Entro il mese di aprile di ogni anno il Comitato di Presidenza deve sottoporre al Consiglio Direttivo Regionale il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il rendiconto economico preventivo del Comitato Regionale, avendo in allegato quelli approvati dalle Associazioni Regionali di settore esistenti. La norma vale anche per eventuali Associazioni costituite su base interregionale.

Art.21 - Controllo

Il Comitato Regionale è soggetto alla vigilanza e al controllo della Lega Nazionale Cooperative e Mutue secondo quanto previsto dallo Statuto di quest'ultima.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano, per l'attività del Comitato Regionale, le norme contenute nello Statuto della Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

Art. 22

Requisiti di cui alle lettere a), b) d) e f) dell'art.5, c. 4-quinquies del D. Lgs. 460/97

Si riassumono i requisiti di cui al D.Lgs. 460/97 sugli Enti non commerciali di tipo associativo, e più precisamente:

- a) è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non siano imposte dalla Legge;
- b) in caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalle legge;
- c) l'associazione dovrà redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie;
- d) le quote se dovute sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.23

Il Consiglio Direttivo Regionale è autorizzato ad apportare al presente Statuto tutte le modifiche necessarie per renderlo coerente allo Statuto della Lega Nazionale delle Cooperative, per quanto cogente.